

**Decreto n. 520 del 25/09/2020**

**Approvazione dello schema di “Contratto di gestione e diffusione nel territorio del Brasile delle selezioni di fragola CRAPO 09.102.10, FC 09.104.1, LAM 07.269.18 e PA 09.109.2” tra CREA e Universidade do Estado de Santa Catarina.**

**VISTO** il Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, recante *“Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”* e ss.mm.ii., pubblicato nella G.U.R.I. n. 284 del 3 dicembre 1999;

**VISTA** la Legge 6 luglio 2002, n. 137, recante *“Delega per la riforma dell’organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di enti pubblici”*, pubblicata nella G.U.R.I. n. 158 dell’8 luglio 2002;

**VISTA** la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”* ed in particolare l’art. 1, comma 381, che ha previsto l’incorporazione dell’Istituto nazionale di economia agraria (INEA) nel Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), che assume la denominazione di Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria;

**VISTO** il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 30 dicembre 2016, n. 19083, con il quale è stato approvato il *“Piano degli interventi di incremento dell’efficienza organizzativa ed economica, finalizzati all’accorpamento, alla riduzione e alla razionalizzazione delle strutture del CREA”*;

**VISTO** lo Statuto del CREA adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 35 nella seduta del 22 settembre 2017;

**VISTI** i Decreti del Commissario Straordinario 10 giugno 2020 n. 72 e n. 73, con cui sono stati emanati il *“Regolamento di Amministrazione e Contabilità”* e il *“Regolamento di Organizzazione e Funzionamento”* del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria, approvati dal MIPAAF rispettivamente con note prot. n. 6032 e n. 6033 del 29 maggio 2020;

**VISTI** la delibera n. 18 del Consiglio di Amministrazione, assunta nella seduta dell’8 marzo 2019, con la quale è stato nominato il Direttore Generale f.f. del CREA ed i successivi Decreti con i quali sono stati disposti decorrenza e rinnovi dell’incarico e da ultimo il Decreto Commissariale del 17 luglio 2020 n. 110 di proroga fino al 31 ottobre 2020, salvo che non intervenga la nomina del Direttore Generale all’esito della procedura concorsuale in atto;

**VISTO** l’art. 100 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 - convertito con legge n. 27 del 24 aprile 2020 - che proroga i mandati dei componenti degli organi statutari degli enti pubblici di ricerca per tutta la durata dello stato di emergenza, giusta delibera del Consiglio dei Ministri assunta in data 31 gennaio 2020, ivi incluso l’incarico di Commissario straordinario del CREA conferito al Cons. Gian Luca Calvi con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18.04.2019 e rinnovato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 dicembre 2019;

**PRESO ATTO** che per effetto della proroga dello stato di emergenza fino al 15 ottobre 2020, stabilita con Decreto-legge n. 83 del 30 luglio 2020, ai sensi dell'articolo 100, secondo comma, della legge di conversione 24/04/2020 n. 27, il mandato del Commissario straordinario e dei sub-commissari è ulteriormente prorogato;

**VISTO** il Decreto del Presidente del CREA n. 11 del 01/06/2017 con il quale il dott. Paolo Rapisarda è stato nominato Direttore del Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura con decorrenza dal 14/06/2017;

**PRESO ATTO** della Determina n. 284 del 01/09/2020 del Direttore del Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura con la quale, per le motivazioni in essa riportate, viene assunta la determinazione di formalizzare le modalità di gestione e diffusione commerciale in Brasile di quattro selezioni di fragola mediante la sottoscrizione di un "Contratto di gestione e di diffusione in Brasile delle selezioni di fragola CRAPO 09.102.10, FC 09.104.1, LAM 07.269.18 e PA 09.109.2" tra CREA e Universidade do Estado de Santa Catarina-UDESC;

**CONSIDERATO** che dette selezioni di fragola, sono state oggetto di un'attività di sperimentazione e diffusione di materiale genetico italiano di fragola in Brasile nell'ambito di una "Convenzione per la sperimentazione e la diffusione di materiale genetico italiano di fragola in Brasile" giunto a scadenza in data 03/06/2017 e proseguito un ulteriore "Accordo di collaborazione per la sperimentazione e diffusione del materiale genetico di specie frutticole italiane ottenute da CREA Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura" (prot. 0025112 del 22/05/2018) tutt'ora in corso di esecuzione

**VISTA** la nota acquisita a prot. CREA n. 0027424 del 06/06/2019 con cui UDESC, ai sensi dell'art. 8 lettera c) dell'Accordo di cui sopra, ha chiesto di essere autorizzato da CREA a procedere con la protezione nel territorio del Brasile, provvedendo a gestire tutte le pratiche amministrative necessarie alla tutela di quattro ulteriori selezioni di fragola oggetto dell'attività di sperimentazione di cui sopra, avendo evidenziato un comportamento costantemente positivo e innovativo per l'areale brasiliano e i cui test condotti da UDESC sono risultati sempre positivi e apprezzati sia da ricercatori che da produttori;

**PRESO ATTO** dell'assenso formalmente sottoscritto per accettazione dagli organismi cotitolari di ciascuna selezione sopra indicata in esito alle richieste formulate dal Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura;

**RITENUTO** di dare seguito alla predetta Determinazione e di approvare lo schema di "Contratto di gestione e di diffusione in Brasile delle selezioni di fragola CRAPO 09.102.10, FC 09.104.1, LAM 07.269.18 e PA 09.109.2" tra CREA e Universidade do Estado de Santa Catarina-UDESC che, come Allegato, costituisce parte integrante e sostanziale del presente Decreto;

**RITENUTO** necessario demandare la gestione degli aspetti amministrativo/contabili relativi al "Contratto di gestione e di diffusione in Brasile delle selezioni di fragola CRAPO 09.102.10, FC 09.104.1, LAM 07.269.18 e PA 09.109.2" tra CREA e Universidade do Estado de Santa Catarina-UDESC al Direttore del Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura;

## **DECRETA**

### **Articolo 1**

Di approvare l'allegato schema del "Contratto di gestione e di diffusione in Brasile delle selezioni di fragola CRAPO 09.102.10, FC 09.104.1, LAM 07.269.18 e PA 09.109.2" tra CREA e Universidade do Estado de Santa Catarina-UDESC.

### **Articolo 2**

Di dare mandato al Direttore del Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura per la gestione degli aspetti amministrativo/contabili relativi al “Contratto di gestione e di diffusione in Brasile delle selezioni di fragola CRAPO 09.102.10, FC 09.104.1, LAM 07.269.18 e PA 09.109.2” tra CREA e Universidade do Estado de Santa Catarina-UDESC.

### **Articolo 3**

Di dare adeguata pubblicità al presente Decreto pubblicandolo sul sito istituzionale del CREA.

Copia del presente Decreto sarà trasmessa al Direttore del Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura e all'Ufficio Trasferimento tecnologico per il seguito di competenza.

Antonio Di Monte  
Direttore Generale f.f.

**Contratto di gestione e diffusione nel territorio del Brasile  
delle selezioni di fragola CRAPO 09.102.10, FC 09.104.1, LAM 07.269.18 e PA 09.109.2**

tra

<b>Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria - CREA, .....</b> (di seguito indicata come "CREA" o, indistintamente, come "Parte")
--

e

<b>Universidade do Estado de Santa Catarina, .....</b> (di seguito indicata come "UDESC" o, indistintamente, come "Parte"); (entrambe di seguito collettivamente indicate come le "Parti")
--

**Le parti come in epigrafe individuate**

**Premesso che:**

- a) Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, istituito dal D.Lgs. n. 454 del 29.10.1999, persegue le sue finalità istituzionali attraverso proprie strutture scientifiche (Centri di ricerca) come previsto all'art. 1, comma 4, dello Statuto adottato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali con D.M. n. 1165 del 27.1.2017;
- b) Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera l) dello Statuto e del suddetto Piano, il CREA svolge attività di registrazione e tutela delle varietà vegetali in conformità alle norme nazionali e internazionali che regolano il settore, garantendo, anche attraverso il miglioramento genetico e le scienze economiche per la conservazione e la gestione della biodiversità, la valorizzazione delle produzioni;
- c) Il CREA intende assicurare alle nuove varietà vegetali sviluppate presso le proprie strutture di ricerca, in quanto costituente, un'ampia diffusione anche nell'ambito del processo di trasferimento dei risultati alle imprese;
- d) Con D.M. del 30 dicembre 2016 n. 19083, è stato approvato il piano che comporta la riorganizzazione delle Strutture dell'Ente in 12 Centri di Ricerca, a fronte del quale l'Unità di ricerca per la frutticoltura di Forlì (ex CRA-FRF, ex CREA-FRF) è confluita nel Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura;
- e) Il CREA, Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura è un Centro del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, la cui sede di Forlì è situata in un'area a forte vocazione frutticola e ha una consolidata esperienza nel campo del miglioramento genetico (breeding) delle piante da frutto, in particolare melo, pero, pesco, nettarine, ciliegio e fragola;
- f) CREA Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura (già CRA-FRF) e UDESC hanno svolto un'attività di sperimentazione e diffusione di materiale genetico italiano di fragola in Brasile nell'ambito di una "Convenzione per la sperimentazione e la diffusione di materiale genetico italiano di fragola in Brasile" sottoscritto nel 2012 (prot. 2016 del 19/09/2012);
- g) In ragione dei risultati ottenuti con l'attività di sperimentazione di cui al punto precedente, le parti hanno inteso proseguire tale attività sottoscrivendo un ulteriore "Accordo di collaborazione per la sperimentazione e diffusione del materiale genetico di specie frutticole italiane ottenute da CREA Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura" (prot. 0025112 del 22/05/2018) tutt'ora in corso di esecuzione;
- h) Nell'ambito della suddetta attività, su richiesta di UDESC (nota prot. n. 0019449 del 25/03/2015) l'ex CREA-FRF ha autorizzato, con nota prot. n. 0056717 del 26/10/2017, l'estensione in Brasile della protezione brevettuale delle varietà di fragola Pircinque (privativa n. 35355 del 23/03/2016) e Jonica (privativa n. 35356 del 23/03/2016) affidandone la gestione per lo sfruttamento commerciale a UDESC (prot. n. 0025115 del 22/05/2018);

- i) Ai sensi dell'art. 8 lettera c) dell'Accordo di cui sopra, UDESC chiede di essere autorizzato da CREA (prot. CREA n. 0027424 del 06/06/2019) a procedere con la protezione nel territorio del Brasile, provvedendo a gestire tutte le pratiche amministrative necessarie per la tutela di quattro ulteriori selezioni di fragola oggetto del presente contratto, avendo evidenziato un comportamento costantemente positivo e innovativo per l'areale brasiliano e i cui test condotti da UDESC sono risultati sempre positivi e apprezzati sia da ricercatori che da produttori.
- j) Dette selezioni, indicate da UDESC come MOCREA 1 (corrispondente alla selezione FC 09.104.1), MOCREA 7 (selezione LAM 07.269.18), MOCREA 12 (selezione CRAPO 09.102.10) e MOCREA 14 (PA 09.109.2) derivano da altrettante attività di sviluppo congiunto e programmi di ricerca per la selezione di nuovi genotipi di fragola, realizzati dal CREA con diversi Organismi che risultano co-titolari di tali selezioni (Allegato 1);
- k) CREA ha informato gli Organismi co-titolari di ciascuna selezione della sopracitata richiesta di UDESC e acquisito il loro consenso formale a concedere l'autorizzazione richiesta da UDESC e a rendersi disponibili a produrre tutta l'eventuale documentazione che si rendesse necessaria al fine di avviare la protezione brevettuale delle selezioni in oggetto in Brasile;
- l) Che il presente atto è redatto con riferimento alla legislazione italiana e ad essa è sottoposto con particolare riferimento agli effetti sul contratto degli adempimenti previsti.

### **Convengono e stipulano quanto segue:**

#### **Art. 1 Valore delle Premesse**

Le premesse del presente Contratto costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto e devono intendersi vincolanti per le Parti in ragione degli specifici obblighi e diritti che in capo alle stesse ne conseguono.

#### **Art. 2 Oggetto del Contratto e Territorio**

**2.1** Le Parti intendono disciplinare nel presente Contratto i termini relativi alle modalità di protezione con privativa vegetale, diffusione e gestione commerciale delle selezioni di fragola MOCREA 1, MOCREA 7, MOCREA 12 e MOCREA 14 (in seguito indicate come "**Varietà**") esclusivamente nel territorio del Brasile.

**2.2** Su richiesta di UDESC e previa autorizzazione di CREA, con l'assenso degli Organismi Co-titolari, UDESC potrà procedere con la protezione brevettuale e diffusione delle Varietà anche in altri paesi del Sud America provvedendo a gestire tutte le pratiche amministrative necessarie per la tutela a nome e per conto di CREA e Organismi Co-titolari.

#### **Art. 3 Riconoscimento del Costitutore e Responsabilità**

**3.1** UDESC riconosce il CREA e gli Organismi di volta in volta indicati dal CREA per le singole selezioni, quali Co-titolari delle Varietà.

**3.2** UDESC riconosce altresì il diritto morale dei breeder citati in Allegato 1 e di volta in volta indicati dal CREA per le singole costituzioni varietali, a esserne riconosciuti quali Autori.

**3.3** Ai sensi del successivo Art. 10, UDESC si assume, con il presente Contratto, la piena responsabilità delle attività di diffusione ai fini della valorizzazione commerciale delle Varietà.

#### **Art. 4 Durata del Contratto**

**4.1** Il presente Contratto entra in vigore a far data dalla sua sottoscrizione e rimarrà in vigore per l'intera durata delle privative vegetali delle selezioni in oggetto che saranno riconosciute e protette in Brasile, o negli eventuali altri paesi del Sud America, fatto salvo quanto indicato negli artt. 12 e 13.

**4.2** In caso di mancata concessione del diritto di privativa per tutte le citate selezioni in Brasile e in altri Paesi del Sud America, il presente Contratto dovrà intendersi come automaticamente risolto con effetti *ex nunc*. Qualora anche per una sola delle selezioni in oggetto fosse concesso il diritto di privativa nel territorio del Brasile o in altri Paesi del Sud America, il presente Contratto dovrà intendersi valido esclusivamente per quella varietà oggetto di privativa.

**4.3** Resta fermo l'impegno delle Parti a rinegoziare o confermare i termini economici e tecnico/scientifici a scadenze quinquennali fino al termine del Contratto in ragione dell'andamento favorevole di mercato.

**4.4** La rinegoziazione potrà essere concordata via mail, ma accettata formalmente tra le Parti in forma scritta a mezzo raccomandata internazionale o altro mezzo equivalente. Nel caso in cui non si addivenisse ad un accordo tra le Parti, il Contratto sarà da considerarsi immediatamente risolto, fermo restando il rispetto del versamento del corrispettivo maturato fino al momento della risoluzione.

#### **Art. 5 Gestione e protezione delle selezioni oggetto delle Privative**

**5.1** UDESC si occuperà del deposito di Privativa in Brasile delle selezioni oggetto del Contratto, a nome e per conto di CREA e dei rispettivi Organismi Cotitolari, di volta in volta indicati dal CREA per le singole selezioni. Tutte le spese relative alla protezione e registrazione delle selezioni in Brasile saranno anticipate da UDESC e recuperate esclusivamente dalle entrate a seguito della diffusione commerciale. Le parti concordano che UDESC gestisca le procedure di deposito, concessione e mantenimento in vita delle Privative. CREA e gli Organismi Cotitolari si renderanno disponibili a fornire a UDESC tutta la documentazione che si dovesse rendere necessaria a tal fine. I nomi da attribuire alle Privative in sede di deposito delle domande di protezione potranno essere proposti da UDESC, ma sottoposti al giudizio finale degli Organismi Cotitolari. CREA riceverà in copia tutti i documenti e le comunicazioni relativi alle Privative.

**5.2** Qualora UDESC non fosse più interessato alla prosecuzione e/o mantenimento di una o più Privative, dovrà tempestivamente comunicare la propria intenzione per iscritto a mezzo lettera raccomandata internazionale (o mezzi equivalenti). In tal caso, CREA, in accordo con i rispettivi Organismi Cotitolari potrà decidere se mantenere o abbandonare tali Privative, affidandone la gestione a soggetti terzi. UDESC sarà comunque tenuto al pagamento di tutte le spese previste dalla procedura di protezione fino al momento dell'avvenuta rinuncia, impegnandosi a sottoscrivere i documenti o atti che siano necessari per consentire all'altra Parte di procedere alla prosecuzione e/o mantenimento di una o più Privative.

**5.3** In caso di estensione della protezione delle selezioni e della diffusione in altri paesi del Sud America diversi da Brasile, si applicano le stesse condizioni previste nei precedenti punti 5.1 e 5.2 relativi al territorio del Brasile.

#### **Art. 6 Attuazione e sfruttamento delle Varietà oggetto delle Privative**

**6.1** Per effetto del presente Contratto, CREA concede a UDESC, che accetta, i diritti per la gestione dei titoli di Privativa, la diffusione, la promozione e la valorizzazione ai fini dello sfruttamento commerciale delle nuove Varietà nel territorio del Brasile, anche sottoscrivendo contratti di moltiplicazione e commercializzazione di piante e/o commercializzazione di frutti con Terzi da essa individuati. Tali contratti potranno essere formalizzati con scadenza massima pari alle condizioni di scadenza del presente Contratto e dovranno contenere le medesime clausole di cessazione in caso di risoluzione/recesso anticipato del presente contratto e restituzione del materiale. Le aziende che sottoscriveranno i suddetti Contratti effettueranno la loro attività sotto la totale responsabilità di UDESC.

**6.2** UDESC si impegna a non cedere a terzi, a qualunque titolo, i propri diritti sullo sfruttamento delle Privative, salvo quanto previsto al precedente articolo 6.1.

**6.3** UDESC sarà il responsabile dei contatti con eventuali soggetti terzi per le attività di negoziazione, conclusione e amministrazione di ogni tipo di Contratto finalizzato alla valorizzazione commerciale che abbia ad oggetto le Privative. UDESC si impegna a tenere informato CREA sui contatti e sulle attività intraprese per la valorizzazione e sfruttamento delle Privative. UDESC si impegna a negoziare ragionevoli condizioni contrattuali per salvaguardare gli interessi e i diritti delle Parti, tenendo informato CREA.

**6.4** Nel caso in cui CREA venga contattato da un soggetto terzo interessato alle Varietà in Brasile, CREA si impegna a riferire tempestivamente a UDESC, il quale gestirà i rapporti con il soggetto terzo.



**6.5** Le tasse di registrazione, deposito e mantenimento dei titoli brevettuali, e i costi derivanti da eventuali controlli legati alla gestione per la diffusione delle varietà in Brasile saranno anticipate da UDESC e regolate secondo quanto previsto dal precedente art. 5.1. Per quest'ultima azione UDESC prima di procedere dovrà ottenere l'assenso di CREA.

**6.6** Tutti i proventi realizzati annualmente da UDESC ottenuti dalla valorizzazione e sfruttamento di ciascuna Varietà, al netto delle spese di cui sopra anticipate da UDESC (art. 6.5), saranno equamente suddivisi al 50% fra UDESC e CREA. CREA si occuperà della ripartizione della quota spettante agli Organismi Cotitolari.

**6.7** UDESC invierà annualmente a CREA, entro il 31 ottobre di ogni anno, l'aggiornamento della gestione finanziaria dei proventi complessivi realizzati per ciascuna Varietà e invierà le istruzioni per l'emissione delle relative fatture per gli importi di spettanza. UDESC si impegna ad effettuare il pagamento entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento delle fatture. Il corrispettivo dovrà essere versato sul conto corrente intestato al CREA .....

#### **Art. 7 Diritto di ispezione e Obblighi in ordine alla divulgazione**

**7.1** UDESC si obbliga a tenere una ordinata contabilità in quanto CREA in qualsiasi momento potrà richiedere la quantità di piante commercializzate, il nome e l'indirizzo di ciascun acquirente ed ogni altro occorrente per la tutela dei diritti di privativa.

**7.2** UDESC si impegna ad utilizzare il nome delle Varietà in modo corretto e non lesivo dell'immagine dell'Ente, nonché ad indicare CREA e gli Organismi quali titolari delle Varietà, in qualsiasi documentazione ove richiesto dalla normativa vigente dandone opportuna comunicazione al CREA.

**7.3** Al fine di accertare che siano rispettate tutte le clausole contrattuali, CREA si riserva la facoltà di attuare controlli presso le sedi di UDESC (anche attraverso soggetti da esso delegati). UDESC si impegna a consentire l'accesso al personale di CREA (o a suoi delegati) per la verifica di quanto dichiarato mettendo a disposizione ogni mezzo atto allo scopo, compreso libri/registri e documenti amministrativo/contabili relativi alla gestione delle Varietà oggetto del presente Contratto.

#### **Art. 8 Mutazioni**

**8.1** Qualsiasi mutazione delle Varietà individuata da UDESC dovrà essere immediatamente segnalata a CREA, che ne assumerà la proprietà.

**8.2** Il materiale vegetale di ciascuna mutazione individuata da UDESC dovrà essere fornito gratuitamente a CREA al fine di avviare i necessari controlli genetici. Per la durata di un anno a decorrere dalla comunicazione di individuazione della mutazione, UDESC si asterrà dal moltiplicare la mutazione individuata.

**8.3** Nel caso in cui la mutazione sia talmente diversa dalla varietà originale da costituire una nuova cultivar, UDESC avrà diritto ad un Contratto di licenza non esclusiva per moltiplicare e commercializzare le piante di tale mutazione. Gli aspetti economici saranno definiti da CREA nell'ambito di un ulteriore nuovo Contratto.

#### **Art. 9 Garanzie**

Le selezioni vengono concesse allo stato in cui si trovano e senza alcuna espressa garanzia di produttività o altre garanzie di altro tipo, implicite o espresse.

Il CREA non garantisce in alcun modo:

- che le selezioni non siano state oggetto di contraffazione da parte di Terzi;
- l'idoneità delle selezioni ad un particolare uso e la sua immunità da difetti.

#### **Art. 10 Clausola di manleva**

CREA non sarà responsabile per eventuali danni, richieste di risarcimento e/o pretesa che dovesse essere avanzata da terzi nei confronti dell'Ente, conseguentemente alla violazione di anche un solo degli obblighi previsti dal presente Contratto.

### **Art. 11 Contraffazioni**

**11.1** Con la sottoscrizione del presente Contratto, UDESC si impegna a collaborare con CREA al fine di contrastare eventuali attività di contraffazione e/o usi non autorizzati delle Varietà nonché ad intraprendere ogni ragionevole azione volta a prevenire tali contraffazioni e/o usi non autorizzati.

**11.2** Qualora UDESC venga a conoscenza di possibili contraffazioni, usi non autorizzati delle suddette Varietà o comportamenti scorretti lesivi dei diritti oggetto del presente Contratto da parte di terzi, dovrà darne immediata comunicazione per iscritto a CREA.

**11.3** In caso di accertata contraffazione delle Varietà, le Parti concorderanno in buona fede eventuali azioni legali per tutelare i propri diritti. Resta inteso che tali spese saranno anticipate da UDESC e considerate spese di cui al punto 6.5.

### **Art. 12 Inadempimenti e risoluzione del contratto (restituzione della varietà)**

**12.1** Il CREA si riserva di risolvere il Contratto qualora anche una sola clausola non venga rispettata o nei casi di inadempimenti gravi o ritardi non sanati, in particolare il rispetto delle clausole di cui all'articolo 6 relativo al pagamento dei corrispettivi previsti.

**12.2** Nell'ipotesi di inadempimento UDESC dovrà provvedere entro 30 giorni dalla ricezione della diffida ad adempiere, da trasmettere all'altra parte a mezzo raccomandata A/R). Trascorso detto termine il Contratto si intenderà risolto ai sensi dell'art. 1454 c.c.

**12.3** Nell'ipotesi di risoluzione anticipata del presente Contratto, qualora UDESC non intraprenda le attività conseguenti alla finalità di diffusione della varietà, le Parti concordano fin d'ora che essendo venuti meno i presupposti del presente Contratto le Varietà torneranno nella completa disponibilità del CREA.

**12.4** Conseguentemente alla risoluzione, UDESC (e le aziende licenziatricie) non potrà più disporre del materiale vegetale fornito e dovrà provvedere alla distruzione del materiale in proprio possesso.

**12.5** Il presente Contratto sarà inoltre risolto di diritto senza necessità di preavviso e senza alcun indennizzo nel caso in cui UDESC sia sottoposta a fallimento o ad altra procedura concorsuale (fusione o confluenza in altra Società) o si trovi in uno stato di incapacità conclamata di far fronte alle proprie obbligazioni.

**12.6** UDESC, pena la risoluzione del Contratto, non può cedere in tutto o in parte i diritti e gli obblighi derivanti dal presente Contratto.

### **Art. 13 Diritto di Recesso**

**13.1** Ciascuna parte può recedere dal presente contratto in ogni momento, per giustificato motivo, con lettera raccomandata A/R, con almeno 60 giorni di preavviso da cui emergano i predetti giustificati motivi. In tal caso UDESC sarà comunque tenuta a provvedere al pagamento degli importi dovuti al CREA, maturati fino a quel momento.

**13.2** In caso di recesso o risoluzione del Contratto, le Varietà torneranno nella completa disponibilità del CREA come indicato nel precedente Articolo 12.

### **Art. 14 Oneri fiscali**

**14.1** Le parti convengono che il presente Contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del combinato disposto degli artt.5, c.2 e 40, c.1 del D.P.R. del 131/1986.

**14.2** L'imposta di bollo, assolta in modo virtuale (autorizzazione n. 34200 del 3.5.2016 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del Lazio - Ufficio Gestione Tributi), verrà sostenuta da CREA.

**14.3** Le spese di registrazione, nonché ogni altro onere inerente o conseguente il presente Contratto, esclusa l'imposta di bollo di pertinenza del CREA, sono a carico di UDESC.

### **Art. 15 Norme applicabili e Controversie**

**15.1** Il presente Contratto è, come indicato nelle premesse, regolato dalla legge italiana. Le Parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure e



adempimenti non specificati nel presente Contratto che si rendano tuttavia necessari per un ottimale conseguimento degli obiettivi e a definire consensualmente eventuali controversie che possano sorgere nel corso del rapporto di collaborazione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in tal modo l'accordo, al fine di risolvere ogni eventuale controversia le Parti individuano come Foro competente quello di Roma.

#### **Art.16 Tutela dei dati personali**

**16.1** In relazione alla tutela dei dati personali, le Parti dichiarano di essere a conoscenza delle norme di cui al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE) n. 679/2016 (GDPR) e di volersi uniformare ad esso nella gestione dei dati che dovessero essere oggetto di trattamento.

**16.2** Titolari del trattamento dei dati personali sono il CREA, nella persona del Direttore del Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura, e UDESC. Entrambe le Parti sono Responsabili della gestione dei dati che, in applicazione al presente contratto, dovessero essere oggetto di trattamento.

**16.3** Idonea informativa sulle modalità e finalità della gestione dei dati con l'indicazione delle misure di sicurezza ed il riconoscimento dei diritti, sarà consegnata dalle Parti ad eventuali soggetti terzi interessati.

**16.4** Le Parti si impegnano a non utilizzare le informazioni personali contenute nel presente Contratto nonché le informazioni oggetto di trattamento, garantendo, pertanto, la riservatezza dei dati personali degli interessati, siano essi acquisiti dalle Parti che raccolti in fase di esecuzione delle attività. Le Parti si vincolano altresì a non comunicarli e/o diffonderli presso terzi.

#### **Art. 17 Comunicazioni**

Il CREA, nella persona del Direttore Generale f.f., relativamente al presente Contratto, dà mandato per la gestione degli aspetti amministrativo/contabili (a titolo esemplificativo e non esaustivo per il monitoraggio, la gestione, la riscossione del corrispettivo, la verifica delle condizioni tecniche e quant'altro necessario per la gestione e la valorizzazione delle varietà vegetali di cui al presente Contratto) al Direttore del Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura.

Per qualsiasi comunicazione relativa al presente Contratto, si stabiliscono i seguenti riferimenti:

##### Per il CREA

Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura, Via La Canapona, 1 bis 47121 Forlì (FC)

tel: 0039 054389566, mail: [brevettifrutta.frfr@crea.gov.it](mailto:brevettifrutta.frfr@crea.gov.it), pec: [ofa@pec.crea.gov.it](mailto:ofa@pec.crea.gov.it)

e p.c.

CREA-Ufficio Trasferimento Tecnologico, Via Po 14 – 00198 Roma

tel: 06 47836458, mail: [trasferimentotecnologico@crea.gov.it](mailto:trasferimentotecnologico@crea.gov.it), pec: [crea@pec.crea.gov.it](mailto:crea@pec.crea.gov.it)

##### Per la DITTA

Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC, .....

Sarà cura di ciascuna delle Parti comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dei dati sopra riportati.

#### **Art. 18 Disposizioni generali**

**18.1** Qualsiasi comunicazione, modifica, rinuncia di facoltà e/o diritti previsti nel presente contratto, sarà efficace solo se concordata tra le parti e trasmessa con raccomandata internazionale o equivalente. Tutte le comunicazioni saranno inviate agli indirizzi indicati all'Art. 17 (Comunicazioni) del presente Contratto.

**18.2** Il presente Contratto, redatto in lingua italiana, si intende interamente compreso ed accettato dalle Parti. Qualsiasi termine, condizione o garanzia diversi da quelli contenuti nel presente Contratto, per essere validi dovranno essere redatti per iscritto ed essere firmati congiuntamente.

**18.3** Qualora qualsiasi clausola del Contratto dovesse essere ritenuta invalida e/o non eseguibile, tale vizio non importerà l'invalidità delle restanti clausole del Contratto che continueranno ad avere pieno vigore ed efficacia. Le Parti espressamente rinunciano ad ogni pretesa per danni che possa nascere come risultato di un tale vizio.

**18.4** Il presente Contratto, costituito da n. 12 premesse e n. 18 articoli, viene redatto in duplice copia e sottoscritto dalle Parti.

**Per il CREA**

Il Direttore Generale f.f.

.....

**Per UDESC**

Il Rettore

.....

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 e 1342 del C.C. i sottoscritti dichiarano di approvare le disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 12, 13, 14, 15 e 16.

**Per il CREA**

Il Direttore Generale f.f.

.....

**Per UDESC**

Il Rettore

.....

Roma, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_

**1) Selezione di fragola CRAPO 09.102.10**

.....

**2) Selezione di fragola LAM 07.269.18**

.....

**3) Selezione di fragola FC 09.104.1**

.....

**4) Selezione di fragola PA 09.109.2**

.....